

Il Presidente Vicario dott.

vista l'istanza proposta da in data 2 dicembre 2015 rileva quanto segue.

L'istante ha manifestato l'intenzione di proporre un ricorso per composizione di una crisi da sovraindebitamento ai sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge 27 gennaio 2013 numero 3 ed ha chiesto la nomina di un professionista che svolga le attività indicate dagli articoli 7 e seguenti della stessa Legge, posto che non è stato ancora istituito il registro degli organismi deputati alla composizione delle crisi da sovraindebitamento; ha altresì depositato un "piano del consumatore – proposta di accordo" ed ha chiesto la sospensione di una procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti con specifico riguardo all'ordine di liberazione dell'immobile pignorato.

Sia l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti che il Piano del Consumatore devono essere necessariamente proposti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3/2012, con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi ovvero con l'ausilio di un professionista nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 15 comma 9 della stessa Legge.

I provvedimenti cautelari possono essere assunti dal Giudice designato per la trattazione del procedimento, ai sensi degli articoli 10 e 12 *bis* della Legge citata, solo dopo la rituale proposizione del ricorso.

Allo stato, quindi, può procedersi esclusivamente alla nomina del Professionista che svolgerà i compiti attribuiti dalla Legge al Gestore della crisi.

P.Q.M.

nomina quale Professionista deputato alla soluzione della crisi da sovraindebitamento prospettata da con studio in con studio in

Busto Arsizio, 5 dicembre 2015

il Presidente Vicario del Tribunale

dott. Carmelo Leotte